Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

La riforma del Terzo settore: le novità sul Codice del Terzo settore e sull'Impresa sociale

La revisione della normativa sull'Impresa sociale

Lorenzo Portento

Dottore Commercialista - Componente della Commissione Terzo Settore e Non Profit dell'ODCEC di Roma

Roma, 11 ottobre 2017

L'IMPRESA SOCIALE (vecchia normativa)	LA NUOVA IMPRESA SOCIALE
Legge 118/2005	Legge 106/2016
D.LGS. 155/2006	D.LGS. 112/2017

Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 19 luglio 2017 n. 167), attuativo dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106,

ha lo scopo di rilanciare e rafforzare il ruolo dell’impresa sociale.

L'articolo 1, comma 5, ricapitola le fonti di disciplina delle imprese sociali:

- il Dlgs 112/2017;
- il codice del Terzo settore (Dlgs n. 117/2017);
- in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.

L'impresa sociale rientra nel perimetro degli enti del Terzo settore.

Le principali novità

- Ridefiniti ed ampliati i campi di attività;
- Possibilità di remunerazione del capitale conferito dai soci;
- Misure di sostegno: incentivi fiscali e crowdfunding.

Definizione di impresa sociale (art.1)

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli **enti privati**, costituiti anche in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un'**attività d'impresa di interesse generale**, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Non possono acquisire la qualifica:

- Le società costituite da un unico socio PF;
- Le amministrazioni pubbliche (art.1, c2, DLgs 165/2001);
- Gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Tali enti non possono neanche esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, il controllo di un impresa sociale ex art.2359 c.c.

Agli **Enti religiosi civilmente riconosciuti** si applicano le disposizioni di cui al DLgs 112/2017 limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale (art.2)

Le **cooperative sociali e loro consorzi** di cui alla L.381/91 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali

La normativa delle imprese sociali non si applica alle **Fondazioni bancarie**

L'attività d'impresa di interesse generale (art.2)

A titolo esemplificativo:

Prestazioni socio-sanitarie; servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; la formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; la cooperazione allo sviluppo; il commercio equo e solidale; il microcredito; l'agricoltura sociale; l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

Le attività d'impresa di interesse generale (art.2)

Elenco delle attività d'impresa di interesse generale **può essere aggiornato** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanza, in Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

L' attività di impresa di interesse generale deve essere svolta in via stabile **e principale**. È principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi secondo criteri di computo definiti con Decreto del MiSE di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In ogni caso sono considerate di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività di impresa nella quale, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, **sono occupati**: a) lavoratori molto svantaggiati, b) persone svantaggiate o con disabilità, persone beneficiarie di protezione internazionale, persone senza fissa dimora.

occupati a)+b) >= 30% occupati totali

Assenza di scopo di lucro (art.3)

- L'impresa sociale destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
- Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve.

È consentito alle imprese sociali **destinare** una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali:

a)		b)
ad **aumento gratuito del CS** sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	**distribuzione**, anche mediante aumento gratuito del CS o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, nella misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato	a **erogazioni gratuite** in favore di enti del Terzo settore diversi dalle Imprese sociali che non siano fondatori, associati, soci dell'IS o società controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale

Misure fiscali e di sostegno economico (art.18)

Non costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette:

- Gli utili e avanzi di gestione qualora vengano destinati ad apposita riserva indivisibile e risultino effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o incremento del patrimonio;
- Il versamento del contributo per l'attività ispettiva.

Non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette:

- Gli utili e avanzi di gestione destinati ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci nei limiti delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.

Misure fiscali e di sostegno economico (art.18)

La somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *società* che abbiano acquisito la qualifica successivamente al 20.07.2017 e che siano costituite da non più di 36 mesi dalla medesima data:

- È detraibile dall'Irpef nella misura del 30%
- È deducibile dall'IRES nella misura del 30%

L'investimento deve essere mantenuto per l'intero almeno 3 anni

Ulteriori agevolazioni (art.18)

Alle imprese sociali non si applicano:

- la disciplina prevista per le società di comodo e di società in perdita sistematica;
- Gli studi di settore e i parametri, nonché gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Prevista inoltre la possibilità per le imprese sociali di accedere alla raccolta fondi attraverso portali telematici (D.Lgs.58/1998)

Costituzione dell'Impresa sociale

L'impresa sociale è costituita **con atto pubblico**

L'atto costitutivo deve indicare

- l'oggetto sociale (con particolare riferimento alle attività di impresa di interesse generale, art.2)
- L'assenza dello scopo di lucro (art.3)
- La locuzione impresa sociale nella denominazione o ragione sociale (art. 6)

Contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto

- Modalità di **ammissione e di esclusione dei soci** secondo il principio di non discriminazione (art.8)
- Riservare la maggioranza dei componenti **l'organo di amministrazione** all'Assemblea degli associati o dei soci (art.7, comma 2)
- Prevedere **specifici requisiti** di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali (art.7, comma 3)

Contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto

- Obbligo di prevedere **forme di coinvolgimento** dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati dall'attività dell'impresa sociale (art.11, comma 1);
- Casi e modalità di partecipazione dei **lavoratori** e degli **utenti**, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea degli associati o dei soci;
- Modi di **devoluzione del patrimonio** in caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica (art. 12, comma 5)

Obblighi contabili

- Tenere il **libro giornale** e il **libro degli inventari** in conformità agli artt. 2216 e 2217 del c.c.;
- Depositare presso il Registro delle imprese il **bilancio di esercizio**, redatto in conformità degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis, 2435-ter;
- Depositare presso il Registro delle imprese il **bilancio sociale** da redigersi in conformità a specifiche linee guida.

Organo di controllo interno (art.10)

Obbligo per tutte le imprese sociali della nomina di uno o più sindaci che dovranno:

- Vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001);
- Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Organo di controllo interno (art.10)

- Esercitare inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali;
- Attestare la conformità del bilancio sociale alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Organo di controllo interno (art.10)

Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti ex art. 2435-bis del c.c. nasce l'obbligo della **revisione contabile** esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale o dai sindaci

Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo (art.15)

Viene attribuito al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

- la funzione di raccordo con le altre PA, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali al fine di esercitare attività di **monitoraggio e di ricerca**.
- il **controllo esterno** diretto a verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 112/2017.

Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo (art.15)

Le **funzioni ispettive** sono demandate all'Ispettorato nazionale del lavoro oppure mediante enti associativi riconosciuti a cui aderiscono almeno mille imprese sociali iscritte nel registro imprese di almeno 5 diverse regioni, o associazioni nazionali di rappresentanza degli enti cooperativi.

Disciplinato il **procedimento ispettivo** prevedendo in caso di accertata violazione delle disposizioni del D.Lgs.112/2017, un meccanismo sanzionatorio ispirato a criteri di gradualità e proporzionalità (diffida – nomina commissario ad acta – perdita di qualifica e consegunte devoluzione del patrimonio).

Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art.16)

È prevista la facoltà di destinare una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali ai fondi destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali istituiti presso:

- Enti e associazioni riconosciuti (art. 15, comma 3)
- Fondazione Italia Sociale

I versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito

Norme transitorie (art. 17)

Le imprese sociali **già costituite** devono adeguarsi alla nuova disciplina entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 112/2017

IMPRESA SOCIALE: **cosa manca?**

- Decreto del MiSE che definisca i criteri di computo secondo i quali si intende svolta l'attività in via principale;
- Decreto MiSE che definisca atti da depositare in sede di costituzione dell'ente e le procedure di costituzione;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'individuazione delle modalità di attuazione delle agevolazioni irpef e ires investitori

- Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: Linee guida per la redazione del bilancio sociale;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: Linee guida relative al coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti;
- Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva.